

VERBALE di incontro e di ACCORDO COLLETTIVO SINDACALE AZIENDALE

Il giorno 04/11/2019, alle ore 15,30 circa, presso la sede di IFEL - Fondazione Anci -, siccome richiesto dalle OOSS sottoindicate e dalle RSA, e come concordato, sono presenti le sottoscritte parti:

- l'IFEL: nelle persone del Direttore amm.vo, delegato anche al coordinamento del personale, Sig.ra Susanna Fortuna, assistita dal Dott. Marco Pappalardo C.d.L.;
 - la USB Confederazione Nazionale: nella persona del Consigliere Delegato Sig. Fabio Morabito;
 - la RSA – USB privato dell'IFEL: Giovanna Montanucci, Alessandra Maciocco e Alessandro Canzoneri. *FRANCESCA PUCICE*
-

per continuare il confronto, e per discutere e tentare di trovare un componimento in ordine ai seguenti temi ed argomenti all'ODG.

Dopo ampio ed approfondito dibattito e confronto le parti, a valere quale contrattazione collettiva di 2° livello”, convengono quanto segue.

A) Carenza Malattia

Sebbene in contesti mutati, richiamando le premesse e finalità del verbale di accordo sindacale aziendale del 21/06/2011, le parti concordano che:

“In via temporanea, e per il solo periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, quale migliore condizione rispetto alle previsioni del CCNL e del CIA, e fermi rimanendo il contenuto ed i limiti di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 175 del CCNL, così come ogni altra norma, legale, contrattuale e/o regolamentare in materia di malattia non espressamente modificata con il presente accordo, l'IFEL non applicherà le riduzioni previste dal 2° comma dell'art. 176 del CCNL e, pertanto, corrisponderà ai lavoratori aventi diritto l'integrazione di cui al punto 1) lettera b) del citato art. 176 per i primi tre giorni di ogni evento di malattia (c.d.: periodo di carenza).

Il conformità alla sua natura sperimentale e temporanea, il presente accordo avrà scadenza automatica il 31/12/2020”.

Le parti convengono sulla utilità ed opportunità di operare un monitoraggio degli effetti del presente accordo transitorio e sperimentale sugli andamenti annuali degli eventi di malattia nella Fondazione, per le eventuali determinazioni del caso, all'uopo concordando di riunirsi nuovamente, a richiesta, prima della scadenza del presente accordo.

B) Formazione – anno 2020:

Anche per l'anno 2020, si conferma la disponibilità dell'IFEL ad ideare e/o avviare percorsi formativi per il personale sulla base dei fabbisogni e delle richieste siccome indicate dal responsabile della formazione interna e sentite le istanze di parte sindacale; formazione da spersarsi ed a valere sul finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali e/o altre fonti di finanziamento adatti agli scopi, oltre alle somme stanziare in budget a tal fine.



C) Erogazioni liberali in natura:

In occasione delle ricorrenze natalizie 2019, ed anche a mente delle specifiche istanze e richieste di parte sindacale, la Fondazione comunica di aver intenzione, anche questo anno e prima della fine dello stesso, di procedere, nei limiti di bilancio e della normativa vigente, alla consegna ai lavoratori di erogazioni liberali in natura (anche mediante buoni rappresentativi della stessa) per un valore globale individuale contenuto e ricompreso nei limiti della esenzione fiscale e contributiva siccome disposta dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR e chiarita dalla AE con Circ. 59/E del 2008, punto 16 e Circ. AE n° 28/2016 punto 2 e ss, e ss.mm.ii.

D) Anticipo TFR

In via temporanea, e per il solo triennio dal 01/01/2020 al 31/12/2022, quale condizione di miglior favore per i lavoratori rispetto alle previsioni di Legge, del CCNL e del CIA, ferma rimanendo per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato la ordinaria normativa legale e contrattuale in materia, la Fondazione conferma la propria disponibilità a valutare le richieste di anticipo del TFR dei propri dipendenti, anche in questi ulteriori casi:

- per "gravi motivi personali e/o familiari";
- per "altri comprovati motivi personali e/o familiari", valutati seri e/o meritevoli di attenzione ad insindacabile giudizio della Direzione aziendale;
- per un ammontare fino alla concorrenza del 100% dell'importo maturato.

Rimane fermo l'obbligo in capo al dipendente di:

- dover giustificare la richiesta con documentazione valida e motivazione dettagliata;
- di consegnare successivamente all'azienda, e nel termine quadrimestrale dalla eventuale erogazione, i documenti giustificativi di avvenuta spesa degli importi percepiti.

E) Aspettativa non retribuita

In via temporanea, e per il solo triennio dal 01/01/2020 al 31/12/2022, quale condizione di miglior favore per i lavoratori rispetto alle previsioni di Legge, del CCNL e del CIA, ferma rimanendo per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato la ordinaria normativa legale e contrattuale in materia, la Fondazione conferma la propria disponibilità a valutare ed eventualmente concedere ai propri dipendenti un'eventuale aspettativa non retribuita, a tutti gli effetti ed istituti legali e contrattuali, anche per "comprovati motivi personali e/o familiari", considerati seri e/o meritevoli di attenzione ad insindacabile giudizio della Direzione aziendale. Quanto precede anche ai fini degli effetti ex art. 1, comma 1, dall'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989 e ss.mm.ii.

Non essendovi null'altro da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 16,30 circa, e della stessa viene redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

- Per IFEL



- La O.S. USB



- La RSA USB IFEL

